

LA CASA

CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI

Via Baratto, n. 39 – 36015 **SCHIO (VI)**

Telefono 0445/599811 Fax 0445/599898

www.lacasaschio.it info@lacasaschio.it

CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI SALVIETTE MONOUSO



PERIODO DI FORNITURA

Dal 01.04.2024 AL 31.03.2025

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 2 - QUANTITA' E QUALITA' DELLA FORNITURA	3
ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO	4
ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO	4
ART. 5 - CAMPIONATURA	4
ART. 6 - PREZZI	4
ART. 7 - ORDINAZIONE MERCE	4
ART. 8 - TERMINI E MODALITA' CONSEGNE	5
ART. 9 - CONTROLLO DELLA MERCE	5
ART. 10 - IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	6
ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE	6
ART. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO	7
ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO	8
ART. 14 - NORME SULLA SICUREZZA	8
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 16 - MODIFICHE CONTRATTUALI	8
ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 18 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	9
ART. 19 - NORME DISPOSITIVE	9



ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il capitolato ha per oggetto la fornitura di salviette monouso in pura cellulosa per l'igiene degli ospiti dell'Ente per il periodo dal 01.04.2024-31.03.2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

La fornitura è disciplinata dal D.lgs. n°36/2023 e dall'avviso di indagine di mercato.

ART. 2 - QUANTITA' E QUALITA' DELLA FORNITURA

Quantità

Si prevede una fornitura annuale di n. 400.000 salviette monouso.

La quantità è da considerarsi approssimativa; la ditta affidataria avrà l'obbligo di somministrare tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere all'I.P.A.B. per cause ordinarie e straordinarie.

Il fornitore non potrà pretendere indennizzi di sorta se all'atto pratico della fornitura risultasse un importo maggiore o minore, anche se le eventuali differenze in più o in meno eccedessero il quinto dell'obbligo.

Qualità

Oggetto della presente procedura è la fornitura di salviette/panni monouso in pura cellulosa 100%, conformazione goffrata, completamente biodegradabili, di grammatura 60 gr./al metro quadrato +/- 5 grammi, dimensioni minime cm.30x35, cloruri, fosfati e materiali pesanti assenti.

L'articolo dovrà garantire:

- Massimo assorbimento ed asportazione delle impurità depositate sulla pelle, in particolare di pelli delicate e particolarmente fragili;
- Massima morbidezza e soffici ta per evitare ogni rischio di sfregamento ed irritazione.

Le salviette devono essere consegnate in confezioni originali, chiuse, sigillate, intatte e pulite e fatte in modo che non sia possibile la manomissione, senza che le confezioni stesse risultino alterate.

Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto; dovranno essere forniti in confezione originale sigillata dotata di etichetta indicante, tassativamente: la denominazione del prodotto, nome o ragione sociale del produttore, sede o marchio del responsabile dell'immissione in commercio, comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'ammontare presunto dell'appalto per il periodo 01.04.2024-31.03.2025 è quantificato in € 13.000,00+iva.

L'importo complessivo, comprensivo di rinnovo, è quantificato in € 26.000,00+iva. Si prevede l'importo di € 500,00 per l'eventuale revisione dei prezzi.

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per la durata di un anno a partire dalla data di decorrenza della fornitura.

E' prevista la clausola di revisione dei prezzi, come indicato all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, che opera, in caso di variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Trattasi di appalto a misura, pertanto, l'importo a base di preventivo è solo presuntivo e il corrispettivo è dato dai prezzi unitari indicati in sede di procedura moltiplicati per le quantità effettivamente rese.

ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento della fornitura avrà la durata di 12 mesi, a partire dal 01.04.2024 (o dalla data di aggiudicazione), con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

ART. 5 - CAMPIONATURA

In sede di indagine di mercato l'operatore economico presenta una campionatura dell'articolo proposto corrispondente alla scheda tecnica allegata.

La campionatura del prodotto rimarrà presso la stazione appaltante a prova della qualità e delle caratteristiche del prodotto preventivato: qualità e caratteristiche che dovranno strettamente corrispondere per tutta la durata della fornitura a quelle del campione presentato, pena la risoluzione del rapporto per grave inadempienza contrattuale.

ART. 6 - PREZZI

I prezzi offerti dalla ditta, indicati nell'allegato n. 2 *Preventivo di spesa*, si intendono fissati dalla ditta a suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, tenendo conto di tutti gli oneri di cui al presente capitolato, per tutta la durata dell'affidamento.

La quantità dell'articolo richiesto è da ritenersi puramente indicativa e non vincolante per l'I.P.A.B.

ART. 7 - ORDINAZIONE MERCE

Le consegne dovranno essere effettuate nei quantitativi che verranno di volta in volta indicati dall'Ufficio Approvvigionamenti o suo delegato, garantite anche in caso di sciopero.

Qualora durante il rapporto di fornitura la ditta affidataria si trovi nella necessità di variare la tipologia dell'articolo da fornire (es. cessata produzione del marchio campionato) l'Amministrazione dell'I.P.A.B. si riserva di accettare proposte alternative purché abbiano carattere di eccezionalità, siano di qualità pari o superiore al prodotto offerto e previa valutazione favorevole

del prodotto sostituito da parte dell'I.P.A.B. Il prezzo dovrà essere lo stesso di quello indicato in sede presentazione di preventivo.

ART. 8 - TERMINI E MODALITA' CONSEGNE

Il giorno o i giorni della consegna verranno tra le parti concordati all'inizio della fornitura.

Gli ordini dovranno essere scrupolosamente rispettati per quantità, qualità e marca degli articoli proposti, ed evasi in un'unica soluzione.

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del formale ordinativo.

In caso di ordini dichiarati urgenti dall'I.P.A.B. la consegna dovrà avvenire entro 3 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento degli stessi

La ditta dovrà fornire, per tutto periodo contrattuale, la marca del prodotto offerto in sede di preventivo, nel caso contrario, le merci verranno respinte.

In casi eccezionali, la consegna potrà essere richiesta, su istanza dell'I.P.A.B., in giorno diverso da quello prestabilito e, se necessario, frazionata in più giorni la settimana.

Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) presso il magazzino della Casa di Riposo, ogni onere a carico della ditta fornitrice.

La ripetuta inosservanza delle quantità, delle qualità e delle marche delle merci ordinate, nonché del giorno e degli orari stabiliti per la consegna, sarà considerata inadempienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 del CC e comporterà la facoltà per l' I.P.A.B. di rescindere il rapporto di fornitura. Nel caso eccezionale di mancanza di un articolo la ditta dovrà comunque garantire la consegna di almeno il 40% del prodotto ordinato provvedendo al saldo entro dieci giorni dall'ordine.

ORARIO TASSATIVO DELLE CONSEGNE:

MATTINO DAL LUNEDI' AL GIOVEDI'

DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 11.00

presso il magazzino dell'Ente - Via Grumi dei Frati 4 - Schio (VI)

Fuori dall'orario di consegna le merci verranno respinte.

La merce dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto in duplice copia, riportante l'esatta indicazione delle qualità e quantità consegnate, il numero e la data dell'ordine.

ART. 9 - CONTROLLO DELLA MERCE

Il Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti potrà respingere la merce che dovesse risultare non conforme all'ordine per quantità e qualità.

La merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente: in difetto la Casa di Riposo si riterrà autorizzata ad approvvigionarsi altrove addebitando al fornitore inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute.

Tale procedura è da ritenersi valida anche per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente.

Ove lo ritenesse opportuno, il Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti, consensualmente con la Ditta, potrà addivenire, per particolari partite, ad un declassamento della merce con conseguente riduzione dei prezzi.

I controlli e le verifiche qualitative, potranno essere disposti anche in fase successiva alla consegna ed accettazione della merce.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, pertanto, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non costituisce implicita accettazione da parte dell'I.P.A.B. che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

Gli articoli, che dovessero presentare vizi o difformità, saranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario.

L'I.P.A.B. si riserva la facoltà di sottoporre gli articoli forniti ad analisi e controlli qualitativi e chimici presso le competenti strutture pubbliche, o presso laboratori specializzati, e la ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare l'esito delle perizie ed il giudizio delle analisi.

ART. 10 - IMBALLO E CONFEZIONAMENTO

Le confezioni dovranno essere perfettamente sane ed in grado di garantire nel modo migliore la conservazione del prodotto oltre che il rispetto delle norme di legge vigenti in materia (D.lgs. n.22/97).

Gli imballi dovranno riportare all'esterno, in modo chiaro e leggibile, in lingua italiana, le seguenti indicazioni:

- ⇒ il tipo di prodotto contenuto ed il relativo marchio commerciale;
- ⇒ il nome della casa produttrice;
- ⇒ tutte le altre indicazioni richieste e previste dal DPR 18/05/1982 n° 322 (etichettatura).

Il fornitore dovrà consegnare i beni e i prodotti oggetto di fornitura in scatoloni che non superino il peso di kg. 15/20 ciascuno. Gli imballi dovranno corrispondere a criteri ergonomici ottimali ai fini di una corretta e sicura movimentazione manuale, ai sensi delle norme di sicurezza del lavoro di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008 (movimentazione dei carichi).

Il trasporto dei prodotti fino al magazzino dell'I.P.A.B. sarà a carico della ditta.

Il caricamento dei mezzi deve essere eseguito in modo da garantire integrità delle confezioni e del prodotto e facilità di movimentazione ai fini di un corretto stoccaggio.

In caso di inosservanza il materiale verrà restituito.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Tutti gli oneri connessi ad imballo, carico, trasporto, scarico a destino alla sede dell'I.P.A.B. sono a carico della ditta fornitrice affidataria.

Il fornitore si obbliga, inoltre, a:

- ⇒ osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto;

- ⇒ effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- ⇒ continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

L'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle operazioni di cui al presente Capitolato.

La ditta, inoltre, è considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancante previdenza, venissero arrecati alle persone e cose dell'Amministrazione e di terzi durante il periodo contrattuale, tenendo sollevata, al riguardo, l'I.P.A.B. stessa da ogni responsabilità.

ART. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'Ente accetterà solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione provveda a rilasciare un Codice Univoco Ufficio che va inserito nella fattura elettronica in corrispondenza del campo 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Il codice IPA relativo all'Ente La Casa è, pertanto, il seguente: DM5L26.

La legge di stabilità per il 2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014), aggiungendo il nuovo art. 17-ter nel DPR n. 633/72, ha introdotto il meccanismo contabile dello "Split Payment" o "scissione dei pagamenti" con effetto su tutte le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Pertanto, la ditta continuerà ad indicare nella fattura l'aliquota e l'ammontare dell'IVA, ma dovrà apporre la dicitura "scissione dei pagamenti".

L'IVA esposta in fattura sarà versata all'erario dall'Ente, ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, nei modi e nei termini di legge, salvo ulteriori modifiche normative.

Il pagamento della fornitura, avverrà su presentazione di regolare fattura mensile, a mezzo ordinativo, presso la Tesoreria dell'Ente Unicredit Banca spa Ag. Schio, entro 30 giorni dalla effettuazione del collaudo positivo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.

La modalità ordinaria di pagamento è con bonifico sul conto corrente dedicato, con addebito delle spese bancarie se previste.

I ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte della ditta.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto espresso divieto al fornitore di cedere il contratto o di subappaltare o di affidare in cottimo ad altri, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, l'esecuzione, anche temporanea, di tutta o di parte dei servizi oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia definitiva, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Per quanto riguarda le vicende soggettive dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 14 - NORME SULLA SICUREZZA

La ditta è obbligata ad attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche).

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la ditta non ottemperasse agli obblighi assunti sia per quanto concerne la puntualità che la qualità della fornitura, l'I.P.A.B. si riserva la facoltà di avvalersi dell'opera di altra ditta e di richiedere, nei confronti dell'aggiudicataria inadempiente, il risarcimento dei danni materiali subiti. In ogni caso al verificarsi delle suddette inadempienze l'I.P.A.B. si riserva la facoltà di risolvere il contratto con diritto al risarcimento dei danni.

L'I.P.A.B. potrà procedere di diritto, ex art. 1456 cc, alla risoluzione nei seguenti casi:

- ❖ in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione dell'affidamento, tali da compromettere la regolarità della fornitura, quali, a titolo di esempio non esaustivo delle tipologie, l'interruzione della fornitura, reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano l'esecuzione della fornitura, mancato rispetto della qualità dei prodotti, ecc.;
- ❖ quando a carico di alcuno degli amministratori della ditta affidataria sia stato avviato un procedimento penale per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- ❖ mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza dell'affidamento.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla ditta inadempiente.

Dopo due contestazioni formali (anche riferite ad episodi e contestazioni diverse) a mezzo raccomandata, per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni della ditta, l'I.P.A.B. potrà procedere di diritto alla risoluzione dell'affidamento.

Nel caso di recesso dal contratto della ditta affidataria, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall'I.P.A.B. per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 16 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Se nel corso del periodo dell'affidamento intervenissero nuove o diverse esigenze, ovvero si rendessero opportune modifiche ad alcune modalità di espletamento della fornitura, l'Ente si riserva

di chiedere le conseguenti necessarie variazioni.

ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta dichiara di conoscere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010 n. 136, e di impegnarsi a rispettarli e a farli rispettare anche da parte di eventuali propri subappaltatori.

La ditta comunica il proprio conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare il corrispettivo del servizio.

ART. 18 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Il personale della ditta è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché dal “Codice di comportamento Aziendale” dell’Ente approvato con deliberazione n. 53 del 06.12.2016.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

ART. 19 - NORME DISPOSITIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa richiamo alla normativa vigente.

LA C.A.S.A.

Centro Assistenza Servizi per Anziani

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Domenica Todesco)

Firmato digitalmente

Schio, 19.02.2024